



# La Registrazione e Protezione di una varietà vegetale

04 Novembre 2025

**Rinaldo PLEBANI**

*Consulente in Proprietà Industriale*  
Of Counsel – Studio Torta S.p.A.



# Privativa industriale? Brevetti & Varietà Vegetali

CHE COS'È:

Una «Privativa» è un diritto di esclusiva (ma generalmente limitato nel tempo) che una Legge nazionale o sovranazionale conferisce ad un «soggetto» su:

- ☐ un Prodotto o Procedimento Industriale (con «industriale» comprendendo come tale anche l'Agricoltura), → **Privativa Industriale**
- ☐ Una nuova varietà vegetale (es.: quando l'innovazione non è brevettabile),  
come «premio» per averli sviluppati/creati.

Il detentore di tale diritto di esclusiva, può opporsi a qualunque uso non autorizzato di essi (simbolo, opera, disegno, invenzione, nuova varietà vegetale) da parte di terzi e può rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti per ottenerne la cessazione e richiedere eventuali danni.



# **“PERPETUATING” CYCLE**





# ESCLUSIONI DALLA BREVETTABILITÀ

- ART. 45 CPI - (Oggetto del brevetto) (Art. 53 EPC - esclusioni)

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove e implicano un'attività inventiva** e sono atte ad avere **un'applicazione industriale**.

2. Non sono considerate come invenzioni :

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) ... attività intellettuali, giochi ..., i programmi di elaboratore;
- c) le mere presentazioni di informazioni.
- d) ....i metodi chirurgici o diagnostici, ....
- e) **le varietà vegetali** e le razze animali ed i **procedimenti essenzialmente biologici** di produzione di animali o vegetali,



## Come proteggere una nuova varietà vegetale?

- Brevetto nazionale per nuova varietà vegetale (Art. da 100 a 116 CPI)
- Privativa comunitaria per ritrovati vegetali (istituita dal Regolamento CE n.2100/94, entrato in vigore il 1° settembre 1994).



# Varietà vegetali - Requisiti di Brevettabilità

- sono sostanzialmente gli stessi, nei due sistemi: è proteggibile una varietà vegetale che sia
- nuova,
- chiaramente distinguibile, nei suoi caratteri principali, da qualsiasi altra varietà notoriamente conosciuta,
- omogenea
- e stabile nell'espressione dei suoi caratteri, in particolare di quelli che la rendono distinguibile.



## Requisito della novità

- Per le invenzioni «tradizionali» qualsiasi divulgazione, ovvero un evento che faccia perdere al creatore il dominio diretto sull'oggetto dell'innovazione (ad esempio vendita o cessione a terzi) oppure presentazione ad una esposizione o pubblicazione di articoli, distrugge la novità del trovato,
- una varietà vegetale resta **proteggibile per un certo tempo** anche dopo l'eventuale divulgazione. Inoltre, non toglie il requisito della novità il fatto che la nuova varietà sia stata sottoposta a prove di coltura.



## Riportiamo la norma: Art. 10 Reg. UE 2100/94

1. Una varietà è considerata nuova se, alla data della domanda, ..., costituenti varietali o il materiale di raccolta della varietà non è stato venduto o altrimenti disposto da o con il consenso del costitutore..., a fini di sfruttamento commerciale:

a) prima di un anno dalla predetta data, entro il territorio della Comunità;

b) prima di quattro anni o, nel caso degli alberi o della vite, oltre sei anni prima di detta data, fuori del territorio della Comunità.



## Conseguenze dell'Art. 10 Reg. UE 2100/94

Le vendite intergruppo NON tolgono il requisito della novità, in quanto NON sono considerabili come uno sfruttamento commerciale;

Dunque, una vendita di un piantone o materiale riproduttivo da una società (es.: Nursery – Vivaista) ad una seconda società appartenente al medesimo gruppo (es.: per l'esecuzione di test in campo) non toglie la novità



## REQUISITI PER IL DEPOSITO

- La domanda deve essere accompagnata da dati tecnici, fotografie e/o disegni che elenchino ed illustrino le caratteristiche morfologiche e fisiologiche distintive della nuova varietà, ovvero quelle caratteristiche che non solo fanno parte del genotipo della varietà ma che, venendo espresse, contribuiscono a definirne il fenotipo).



## CONTENUTI DELLA DOMANDA

- La domanda Italiana deve essere accompagnata da una descrizione tecnica scritta completa di rivendicazioni e corredata da fotografie e/o disegni;
- La domanda per privativa comunitaria, invece, viene accompagnata da un questionario tecnico a crocette scaricabile online per ciascuna tipologia di vegetale e diviso in una parte pubblica ed una parte riservata, contenente lo schema di ibridazione, nonché da fotografie significative (pianta nel suo complesso, fiori, frutti, ...)



## PROSECUZIONE DELLA DOMANDA

La domanda - italiana o comunitaria - è sottoposta ad:

- esame formale, in particolare riguardante la denominazione varietale
- esame tecnico per la verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità sopra ricordati, effettuato presso un Ente Tecnico appositamente designato



# ESEMPI DI DOMANDE- 1

## RIVENDICAZIONE

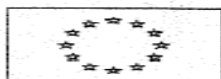
1. - Nuova e distinta varietà di pianta di petunia, sostanzialmente come qui illustrato e descritto, caratterizzata in particolare come novità da (A) una abbondante ramificazione e una grande profusione di fiori, tutto il cespuglio rimanendo in fiore per un considerevole periodo di tempo, (B) fiori che sono singoli e molto piccoli, i petali avendo un colore porpora vivido e una porzione interna della gola giallo verde vivida, e (C) una elevata resistenza a freddo, pioggia, calore e malattie.

p.i.: SUNTORY LIMITED

**PLEBANI Rinaldo**  
(iscrizione Albo nr. 358)



# ESEMPI DI DOMANDE- 2



UNIONE EUROPEA  
UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA' VEGETALI  
TQ-IT-021

## QUESTIONARIO TECNICO

(da completare in aggiunta alla domanda per un diritto Comunitario di varietà vegetale)

Per solo uso dell'Ufficio

DATA DELLA DOMANDA: .....

NUMERO DELLA DOMANDA: .....

1. Taxon botanico: nome latino del genere, specie o sub-specie cui la varietà appartiene e nome comune:

021

Populus L.  
POPLAR  
PEUPLIER  
PAPPEL

2. a) Richiedente(i): Nome(i) e indirizzo(i) e dove necessario nome e indirizzo del legale rappresentante:

- b) il(i) costituutore(i) originario(i) se differente dal richiedente: Nome e indirizzo(i)



# ESEMPI DI DOMANDE- 3

---

3. a) Proposta di denominazione varietale:

Pegaso

b) Designazione provvisoria (data dal costituente):

---

4. Informazione su:

4.1 Ottenimento:

per impollinazione di una pianta madre di *Populus x interamericana* Brockh. con del polline di *Populus nigra* L.

4.2 Mantenimento:

il clone è mantenuto per moltiplicazione vegetativa iniziata con l'ortet (capostipite) e proseguita con i ramet tenuti in barbatellaio. Non è richiesto l'impiego di varietà protette; caratteri e proprietà sono omogenei e stabili e rigorosamente trasmissibili.

4.2.1 I dati relativi ai componenti delle varietà ibride, ivi compresi quelli relativi alla loro coltivazione, devono essere trattati come confidenziali?

Si                      No

Se sì, pregasi dare questa informazione nell'apposito formulario  
Se no, pregasi fornire le informazioni sui dati relativi ai componenti delle varietà ibride, ivi compresi quelli relativi alla loro coltivazione

---

5. Informazione su OGM- richiesta

Schema di ottenimento (indicare in primo luogo il componente femmina)

La varietà rappresenta un Organismo Geneticamente Modificato in base al significato dell'Article 2(2) della Direttiva del Consiglio CEE/90/220 del 23.04.1990.

SI

NO

---



## ESEMPI DI DOMANDE- 4

### 6. Caratteristiche della varietà\*

Pregasi completare l' allegato estratto UPOV al questionario 5

(Il numero tra virgolette si riferisce alle corrispondenti caratteristiche nel testo delle linee guida, pregasi segnare lo stato dell' espressione che meglio corrisponde).

| caratteristica |                                                                                                                                                                                | varietà esempio                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1<br>(22)    | LAMINA FOGLIARE:<br>intensità del colore<br>della pagina<br>superiore durante la<br>schiusura delle<br>gemme (stadio 5<br>della schiusura;<br>epoca: primavera del<br>2° anno) | Bianco<br>Grigio<br>Giallo<br>Verde<br>Rosso<br>Violetto<br>Bruno                                                                                                                                                                                                                        | 1 [ ]<br>2 [ ]<br>3 [ ]<br>4 <input checked="" type="checkbox"/><br>5 [ ]<br>6 [ ]<br>7 [ ]                                       |
| 5.2<br>(27)    | LAMINA FOGLIARE:<br>rapporto tra<br>lunghezza nervatura<br>principale e<br>larghezza massima<br>foglia                                                                         | Molto piccolo<br>Piccolo<br>Medio<br>Grande<br>Molto grande                                                                                                                                                                                                                              | 1 [ ]<br>3 [ ]<br>5 <input checked="" type="checkbox"/><br>7 [ ]<br>9 [ ]                                                         |
| 5.3<br>(37)    | LAMINA FOGLIARE:<br>forma generale della<br>base                                                                                                                               | Cuneiforme,<br>convessa<br>Cuneiforme,<br>dritta<br>Cuneiforme,<br>concava<br>Molto<br>cuneiforme,<br>convessa<br>Arrotondata<br>Molto<br>cuneiforme,<br>dritta<br>Molto<br>cuneiforme,<br>concava<br>Dritta<br>Leggermente<br>cordata<br>Mediamente<br>cordata<br>Fortemente<br>cordata | 1 [ ]<br>2 [ ]<br>3 [ ]<br>4 [ ]<br>5 [ ]<br>6 [ ]<br>7 [ ]<br>8 [ ]<br>9 <input checked="" type="checkbox"/><br>10 [ ]<br>11 [ ] |



# Tutti i ritrovati relativi a vegetali non sono proteggibili con il Brevetto?

La risposta è ovviamente NO:

- Sono proteggibili piante transgeniche purché la modifica genetica non sia limitata ad una o più varietà;
- Sono proteggibili i prodotti da utilizzare nelle coltivazioni
- Borderline la mutagenesis: metodi potrebbero essere proteggibili, le piante no → unica possibilità NVV
- Sono proteggibili i metodi di coltivazione, in vivaio e/o in campo;



# ESEMPIO DI BREVETTO - 1



(11) **EP 3 784 024 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention  
of the grant of the patent:  
**27.04.2022 Bulletin 2022/17**

(21) Application number: **19727090.3**

(22) Date of filing: **26.04.2019**

(51) International Patent Classification (IPC):  
**A01G 17/00<sup>(2006.01)</sup> A01G 17/02<sup>(2006.01)</sup>**

(52) Cooperative Patent Classification (CPC):  
**A01G 17/005; A01G 2/30; A01G 17/02**

(86) International application number:  
**PCT/IB2019/053439**

(87) International publication number:  
**WO 2019/207535 (31.10.2019 Gazette 2019/44)**

---

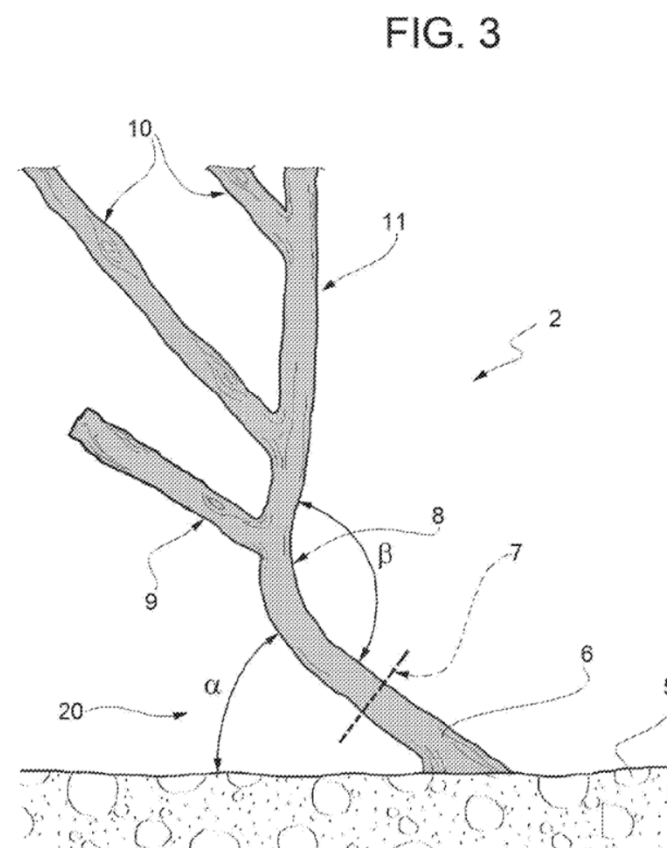
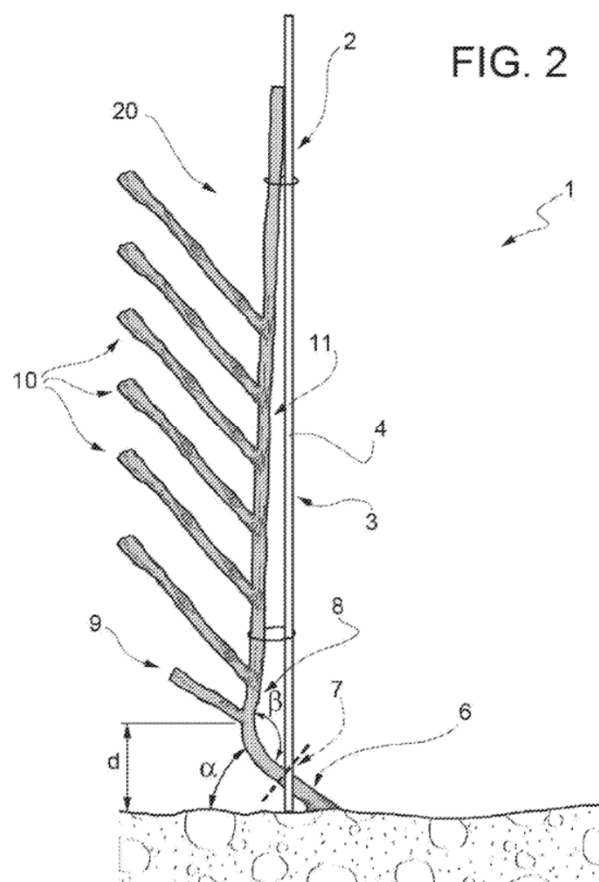
(54) **GROWING METHOD OF FRUIT TREES AND ASSOCIATED TREE**

WACHSMETHODE VON OBSTBÄUMEN UND ZUGEHÖRIGEM BAUM

METHODE DE CULTURE D'ARBRES FRUITIERS ET ARBRE ASSOCIE

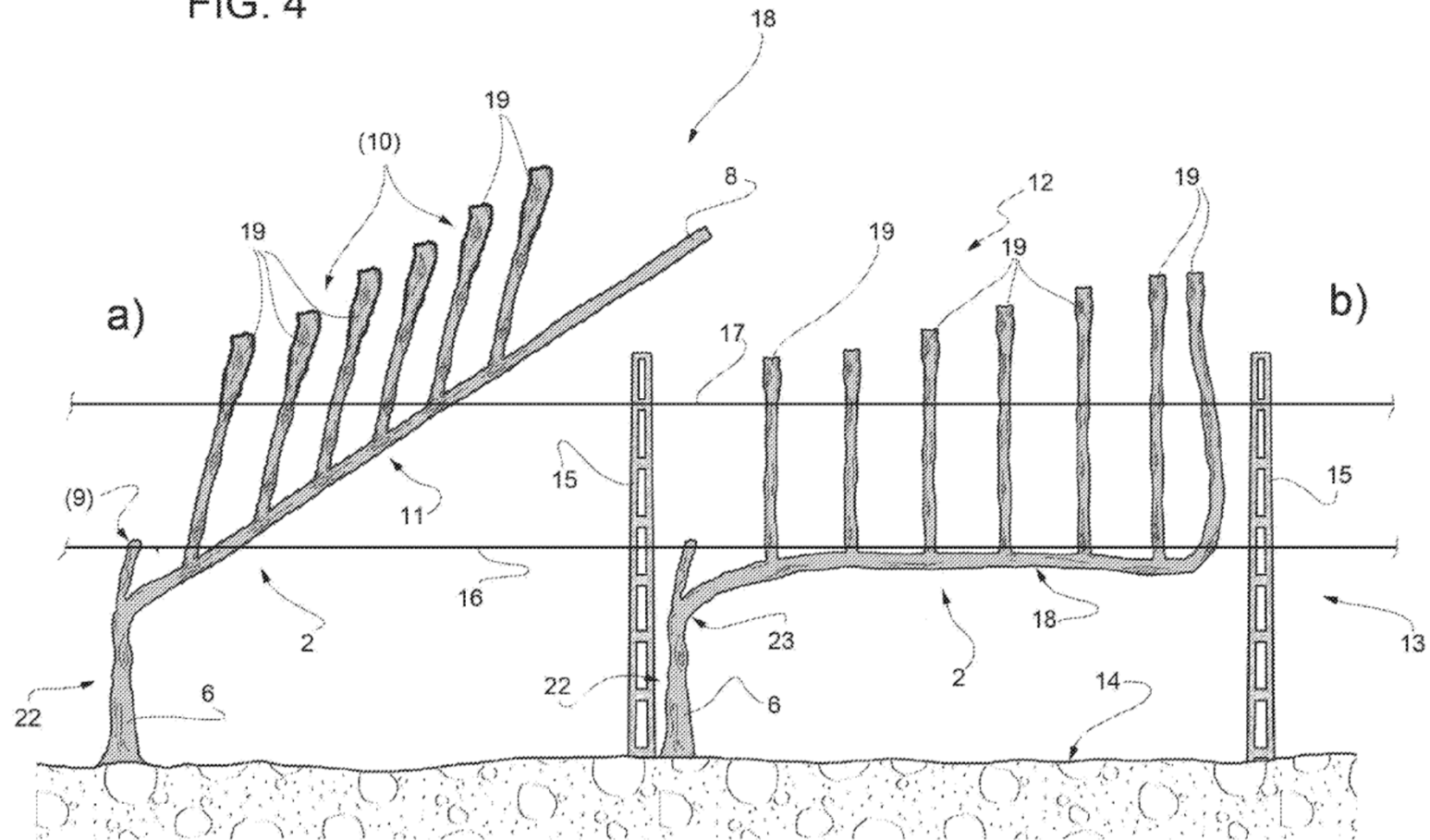


# ESEMPIO DI BREVETTO - 3



## ESEMPIO DI BREVETTO - 4

FIG. 4





# Denominazioni Varietali e Marchio

- Le denominazioni varietali sono considerate nomi comuni e pertanto NON possono essere Marchio Commerciale e quindi protette come tale
- Nel caso di marchi poi utilizzati come denominazioni varietali (ad esempio all'atto della domanda di privativa per varietà vegetale, la Richiedente dovrà espressamente rinunciare a tali marchi
- La «incompatibilità» tra marchio e denominazione varietale permette però di adottare interessanti politiche commerciali. È il caso delle FRAGOLE «MARMOLADA®»

Si tratta di TRE varietà diverse (Onebor,...) di Fragola aventi come **unico carattere distintivo** tra loro il periodo di maturazione e vendute sotto lo stesso Marchio





# LE PROBLEMATICHE NELLE CONTROVERSIE - 1

## COME CAPIRE SE UNA VARIETÀ SUL MERCATO È UNA «COPIA» DI UNA VARIETÀ PROTETTA?

### Approccio n. 1:

- Verificare le caratteristiche espresse (conformità fenotipica) della varietà sotto accusa rispetto a quelle indicate nel Questionario tecnico usato per l'esame della varietà protetta

### Problema:

spesso occorre verificare sulle piante ad un determinato stadio di sviluppo o addirittura sui frutti

### Approccio n. 2:

Verificare la conformità genetica tra varietà sotto accusa e varietà protetta – si può usare quando non c'è tempo o modo di usare l'approccio n. 1

SERVE EFFETTUARE TEST SPECIFICI PER I QUALI OCCORRE UN ESPERTO  
(agronomo / genetista)



# LE PROBLEMATICHE NELLE CONTROVERSIE - 2

## SE LA VARIETÀ È ESSENZIALMENTE DERIVATA?

### DEFINIZIONE DI EDV – art. 13 (6) Regolamento 2100/94

- (i) è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, o da una varietà che è essa stessa prevalentemente derivata dall'iniziale varietà, pur conservando l'espressione delle caratteristiche ***essenziali*** che derivano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale,
- (ii) è chiaramente **distinguibile** dalla varietà iniziale e
- (iii) salvo le differenze che risultano dall'atto di derivazione, si conforma alla varietà iniziale **nell'espressione delle caratteristiche essenziali** che derivano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

SI PONE IL PROBLEMA DI DEFINIRE QUALI SONO LE «CARATTERISTICHE ESSENZIALI»

➤ LE CARATTERISTICHE INCLUSE NEI QUESTIONARI TECNICI PER LE VERIFICHE D.U.S. POSSONO ESSERE INSUFFICIENTI!



## LE (POCHE) DECISIONI NOTE - 1

A livello europeo le più note decisioni riguardano nella fattispecie tutte delle EDV, è il caso di

«**Biancaneve**» «**Fresia**» «**Bambino**»

**Basate su fingerprint genetico - analisi AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphisms)**



Bambino - Gypsophila

- Test AFLP – Somiglianza 0,91 Jaccard
- Contro-AFLP - la differenza genetica è del 13% +;
- Opinione di esperti: il trattamento con radiazioni può portare a una differenza genetica del 3,5% (8 su 228 marcatori)
- Riferimento per valori soglia Jaccard **inferiori a 0,90** per altre colture (cotone - 0,82; mais - 0,875);



## LE (POCHE) DECISIONI NOTE - 2

Nel caso di EDV la conformità genetica (Soglia EDV) può non essere determinante: si pone dunque lo **spostamento dell'onere della prova sul convenuto**

Se l'attore dimostra una delle seguenti condizioni:

- Conformità genetica tra la varietà originaria protetta e la varietà accusata
- La varietà accusata mantiene, salvo piccole differenze, l'espressione delle caratteristiche essenziali che derivano dal genotipo o da una combinazione di genotipi della varietà protetta.

### L'Esperienza Australiana:

La legge Australiana PBR (Plant Breeders Right) prevede una definizione di «caratteristiche essenziali»:

- “Essential characteristics are heritable traits that contribute to the principal features, **performance or value** of the variety”;
- Requires that **important differences** (more than **cosmetic**) must be demonstrated if the second variety is not to be declared as an EDV.
- – “**cosmetic**” is interpreted in the context of the second variety and the specific characteristic in question. Example: “*colour of anthers*”



## LE (POCHE) DECISIONI NOTE - 3

### Le critiche alle decisioni basate puramente su marcatori genetici

#### **Livello richiesto di conformità genetica - secondo UPOV art. 14 (b) I:**

- "Derivato" significa che i materiali genetici della varietà protetta sono stati utilizzati nella creazione della varietà successiva;
- “Gli esempi di derivazione essenziale di cui all'art. 14(5)(c) chiariscono che le differenze che risultano dalla derivazione dovrebbero essere uno o pochissimi”

#### **-Determinazione della conformità genetica:**

- L'uso dei marcatori AFLP è “aperta ad obiezioni”;
- La determinazione (attendibile) della conformità genetica mediante i marcatori del DNA richiede l'uso di marcatori multi-allelici e campionamento affidabile e rappresentativo dell'intero genoma (da 230 a 260 marker sono considerati **insufficienti**).



## PRIMO CASO DI STUDIO: LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA»

Il 20 Agosto 2007 il CTU è stato incaricato di rispondere al seguente Quesito:

*«Dica il CTU, esaminati gli atti di causa ed **eseguiti tutti gli accertamenti necessari, anche avvalendosi di specialisti e strutture da esso individuate**, se i campioni di seme prelevati in corso di causa presso XXX possano ritenersi in violazione della privativa comunitaria CPRV n. 5846/00 relativa alla varietà “Ballerina”, in particolare procedendo ad analisi molecolare e, se possibile, del fenotipo, quest’ultimo in comparazione diretta con la varietà Ballerina.»*

- I CTP incaricati erano rispettivamente Professori Universitari e Agronomi
- Con l’assenso dei CTP è stata contattata l’Università di Perugia per l’esecuzione di test genetici.
- Infatti, effettuare lo sviluppo completo delle piante dai semi avrebbe comportato tempi più lunghi e difficoltà legate alla stagionalità della pianta; inoltre si convenne che l’analisi comparativa del genotipo, eseguita tramite analisi molecolare (con marcatori), è in generale più precisa ed esauriente della analisi comparativa dei fenotipi. Infatti **tratti fenotipici anche diversi non escludono a priori la identità genetica, mentre una identità genetica rilevata mediante analisi statistica dei livelli di somiglianza riscontrati tramite spezzettamento del DNA in frammenti e amplificazione (PCR) eseguita su tali frammenti fornisce un risultato comparativo di pressoché assoluta sicurezza** ed indipendente dalla variabilità connessa alla espressione fenotipica



## LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 2

Dai lotti di seme sequestrati in Spagna e dal lotto della varietà “Ballerina”, fornito dal legale del sono stati estratti campioni da 100 semi (4 campioni per lotto); per ciascun lotto, due campioni di seme sono stati tratti per l'analisi e un campione ciascuno è stato consegnato ai CTP.

I 4 campioni di ciascun lotto contrassegnati con la lettera M seguita dal numero relativo al lotto e sono stati reperiti lotti di seme delle **varietà Parella, Criolla, Maravilla de Verano, S. Anna e Great Lakes** cui sono state aggiunte altre varietà di riferimento (**Parella rossa e Tuareg**). Anche in questo caso dai lotti sono stati estratti campioni da 100 semi (contrassegnati con un codice da M17 a M25).

I campioni sono sottoposti ad analisi, con relativa suddivisione in 3 sub-campioni (ogni sub- campione è rappresentato da un bulk di 8 genotipi)

Le bustine contrassegnate da M1 ad M25 sono state aperte e da ciascuna di esse sono stati prelevati 50 semi che sono stati posti a germinare in vassoi di polistirolo.

Una volta che le piantine sono risultate sufficientemente sviluppate, i vassoi sono stati portati in laboratorio e si è provveduto a prelevare giovani foglioline per 24 delle 50 piante che sono state poste in buste separate e contrassegnate. Le bustine sono state, quindi, poste a -80°C e successivamente utilizzate per estrarre il DNA genomico



## LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 3



Figura 1. Esempio di vassoi in polistirolo in cui sono stati seminati 50 semi per ciascun lotto (il cui numero è stato riportato sul bordo di ciascun vassoio).



Figura 2. Prelievo di foglioline fresche dalle plantule di ciascun lotto (sinistra) e loro stoccaggio separato in bustine con contrassegno il numero del campione e del bulk cui la piantina afferirà



## LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 4

- Il DNA genomico è stato sottoposto a corsa elettroforetica per verificarne la qualità ed a lettura spettrofotometrica per verificarne la concentrazione.
- I DNA degli 8 genotipi di ciascun bulk da analizzare sono stati riuniti e in aggiunta, poiché per una delle varietà di controllo (Parella) il DNA è stato estratto solo per 2 bulk, è stato inserito anche un **controllo negativo** (campione numero 69) rappresentato da sola acqua che è stato sottoposto a tutti i passaggi dell'analisi molecolare. Inoltre, al fine di verificare la bontà delle analisi molecolari, sono stati inseriti altri 4 sub-campioni (76, 77, 78 e 79) rappresentati da repliche di 4 sub-campioni scelti a caso. Ciascun bulk (per un totale di 79) è stato sottoposto ad analisi molecolare.
- si è scelto di utilizzare la tecnica AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) in quanto questa permette di ottenere una mole di informazioni notevole a fronte di un numero di esperimenti gestibile con relativa semplicità. Inoltre tale tecnica è riconosciuta come valida per la caratterizzazione varietale. L'analisi è stata condotta utilizzando due diverse combinazioni di enzimi di restrizione (Eco-RI/MseI ed PstI/MseI) e per ciascuna combinazione di enzimi, sono state utilizzate 6 combinazioni di primer, per un totale di 12 combinazioni di primer.



## LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 5

### **L'Analisi ha concluso che:**

- i lotti di seme sequestrati in Spagna e la varietà Ballerina sono indistinguibili;
- i lotti di seme sequestrati in Spagna risultano chiaramente distinguibili sia dal campione di Criolla che dai campioni di Parella;
- i campioni di Parella forniti da 3 ditte diverse sono indistinguibili fra loro, ma chiaramente distinguibili da tutti gli altri campioni sottoposti ad analisi molecolare.

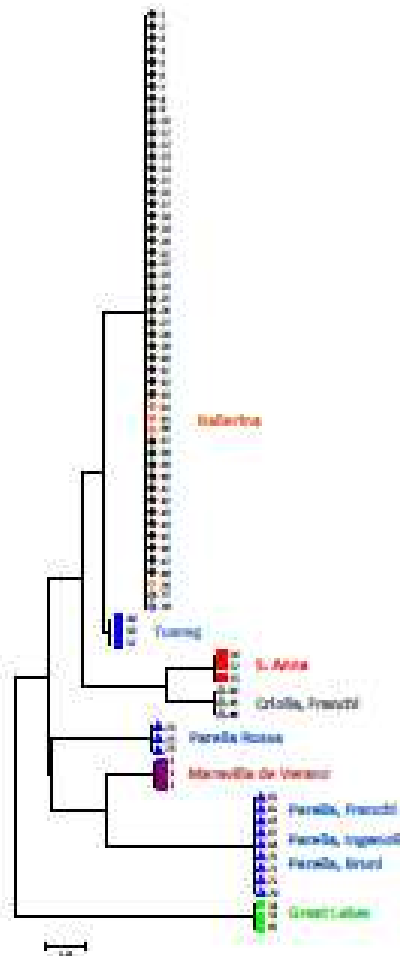
### **Il CTU ha concluso che:**

- I campioni di seme sequestrati in corso di causa in Spagna devono ritenersi in violazione della privativa comunitaria CPRV n. 5846/00 relativa alla varietà “Ballerina”, in quanto presentano ad una analisi molecolare in comparazione diretta con la varietà Ballerina, identità dei genotipi e, per contro, differenze sostanziali dal genotipo “Parrella/Criolla” pure comparato direttamente.



## LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 6

Grafico ottenuto dall'analisi statistica effettuata utilizzando il software MEGA3 ed i dati molecolari dei 550 prodotti di amplificazione individuati dalle 12 combinazioni di primer





## SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? - 1 -

**GLADIO** è una nuova varietà vegetale di riso protetto dalla privativa comunitaria EU 1998/1756, La varietà Gladio rappresentava una delle varietà maggiormente coltivate in Italia per le sue caratteristiche agronomiche, qualitative e merceologiche;

**SIRIO CL** è una nuova varietà vegetale di riso successiva a GLADIO e oggetto di privativa rilasciata all'Ufficio comunitario della Varietà Vegetali che ha accertato la sussistenza dei requisiti, compreso quello della “**distinzione**”, richiesto dall'art. 7 del regolamento 1994 n. 2100, circostanza peraltro accertata anche nel corso di una CTU «tecnica» mediante analisi di fingerprint genetico;

**CLEARFIELD** identifica **linee** di varietà di riso resistenti agli erbicidi imidazolinonici grazie ad una modifica ottenuta chimicamente sul gene AHAS. La varietà più coltivata all'epoca era **LIBERO**, ma che però presenta un ciclo lungo e quindi poco adattabile alle condizioni climatiche Italiane



## SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? – 2 –

### LA DECISIONE DELLA CORTE DI PRIMA ISTANZA (TORINO) – MOTIVAZIONI (PARTE)

- *è del tutto irrilevante stabilire se le caratteristiche che la seconda varietà ha ereditato dalla prima siano “peculiari” di quest’ultima e non siano presenti in alcuna altra varietà del tutto estranea alla derivazione, trattandosi, per l’appunto, di un requisito non richiesto né implicitamente né esplicitamente dalla normativa comunitaria ed essendo peraltro incontroverso che non si tratta di caratteri che SIRIO CL ha ereditato dall’altro genitore CLEARFIELD (da cui SIRIO CL ha invece ereditato la sola resistenza agli erbicidi).*
- *Ritiene quindi il Collegio che SIRIO CL sia varietà essenzialmente derivata da GLADIO nel senso indicato dall’art. 13 del regolamento Ce/2010/1994.*
- *In SIRIO CL prevale infatti il materiale genetico del genitore GLADIO rispetto a quello dell’altro genitore, (dall’analisi del DNA - cfr. relazione Piffanelli – risulta che 21 marcatori su 25 sono ereditati da GLADIO e solo 4 dall’altro genitore), SIRIO CL (cfr. sempre relazione Piffanelli, già citata sul punto) è molto probabilmente il risultato di un re-incrocio con GLADIO e, soprattutto, SIRIO riproduce le quattro caratteristiche genotipiche di GLADIO (tipo di granello; durata del ciclo vegetativo; capacità produttiva; qualità del riso ottenuto, ovvero resa alla lavorazione industriale) che non ha ereditato dall’altro genitore CLEARFIELD.*
- *Le poche differenze riscontrate, inoltre, non sono rilevanti*



# CONCLUSIONI

## COSA PU ESSERE DEDOTTO DA QUANTO PRESENTATO?

- UNA PVR (PLANT VARIETY RIGHT) PUÒ ESSERE PIÙ DEBOLE DI UN DIRITTO DI BREVETTO;
- UNA PVR PUÒ ESSERE PIÙ DIFFICILE DA AZIONARE;
- È FONDAMENTALE MANTENERE IL CONTROLLO DEL MATERIALE RIPRODUTTIVO
- È FONDAMENTALE INSERIRE NEL QUESTIONARIO TECNICO ALL'ATTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA CARATTERISTICHE «ESSENZIALI» DELLA VARIETÀ AL DI LÀ DI QUELLE PROPRIE PER I TEST DUS

Grazie per l'attenzione!!!

**STUDIO TORTA**  
Patents | Trademarks | Designs

TORINO | MILANO | ROMA | BOLOGNA | TREVISO | RIMINI

[www.studiotorta.com](http://www.studiotorta.com)

